

PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE
DEL 7 DICEMBRE 2018

INDICE

PARTE I – ANTICORRUZIONE.....	3
1. Introduzione.....	3
1.1. La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione	3
1.2. Ambito di applicazione della Legge 190/2012	5
1.3. Abbreviazioni	6
1.4. VENEZIA SPIAGGE S.p.A.: Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 -Rinvio	6
2. Il Piano di Prevenzione Corruzione	7
2.1. Oggetto	7
2.2. Soggetti Coinvolti	7
2.3. Gestione del rischio	8
2.3.1. <i>Mappatura dei processi e delle funzioni</i>	8
2.3.2. <i>Valutazione del rischio</i>	9
2.3.3. <i>Trattamento del rischio</i>	12
2.3.4. <i>Regali, omaggi o altre utilità</i>	13
2.3.5. <i>Regolamento Acquisti</i>	13
2.4. Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione	14
2.5. Monitoraggio sull’attuazione del PPC	14
PARTE II – TRASPARENZA	16
1. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità	16
1.1.Soggetti della trasparenza e programma delle attività.....	16
1.2. Tutela della Privacy.....	16

PARTE III – COMPORAMENTO, SANZIONI E COORDINAMENTO.....	18
1. Codice Etico e di Comportamento	18
2. Sanzioni	18

PARTE I – ANTICORRUZIONE

1. Introduzione

1.1. La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.

La legge nasce in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione tenutasi il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che sono disciplinate negli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, e quelli di cui all'art. 2635 del codice civile e al D. Lgs. 231/2001 e altre disposizioni applicabili.

La legge ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione nella “*CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza*” delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2009 e ora nell'ANAC, a seguito della Legge n. 135/2013. A tale Autorità sono attribuiti compiti di

vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione come sopra individuata. Tale piano è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale, e approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.)

A livello decentrato ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all'interno dell'Ente.

Questa duplice articolazione garantisce da un lato l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, dall'altro consente alle singole amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento alla propria specificità.

Il Piano Nazionale Anticorruzione descrive gli obiettivi strategici e le azioni da implementare a livello nazionale nel periodo 2013-2016. È finalizzato prevalentemente ad agevolare e supportare le pubbliche amministrazioni nell'applicazione delle c.d. misure legali, ovvero gli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità previsti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al Piano Triennale Prevenzione Corruzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da parte delle pubbliche amministrazioni. In tal modo si possono progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi.

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, ad oggi approvate:

- legge n. 190/2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione;

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”*;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata.

1.2. Ambito di applicazione della Legge 190/2012

Diversamente da quanto previsto dal testo letterale della L. 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione prevede al punto “1.3 Destinatari”, che *“I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.”*

Al fine di evitare inutili ridondanze, il Piano Nazionale Anticorruzione ha disposto che, qualora questi soggetti abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione

al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190/2012, sono denominati Piani di Prevenzione della Corruzione; il Piano Nazionale Anticorruzione prevede altresì la nomina di un responsabile per l'attuazione dei Piani di Prevenzione della Corruzione.

Premesso che il consiglio di amministrazione di VENEZIA SPIAGGE S.p.A., in data 15 aprile 2018, ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e controllo, alla luce di quanto sopra, e di quanto previsto dal Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione 2014 – 2016 del Comune di Venezia, Socio maggioritario di VENEZIA SPIAGGE S.p.A., la società seppure non tenuta a norma di legge, ha ritenuto comunque di nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di adottare un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e di adottare un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione che si integri con il MOG medesimo.

1.3. Abbreviazioni

PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PPC	Piano di Prevenzione della Corruzione
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
PTTI	Programma Triennale Trasparenza e Integrità
RT	Responsabile Trasparenza
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AGCOM	Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
MOG	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01
ODV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01

1.4. VENEZIA SPIAGGE S.p.A.: Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 -Rinvio

VENEZIA SPIAGGE S.p.A. è società a natura misto pubblico privata la cui organizzazione è esposta nel Modello di Organizzazione e Gestione approvato ai sensi del D.Lgs 231/01, di cui il presente piano costituisce parte integrante, ai sensi del P.N.A..

2. Il Piano di Prevenzione Corruzione

2.1. Oggetto

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata da VENEZIA SPIAGGE S.p.A.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività della Società nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta da VENEZIA SPIAGGE S.p.A.

Parallelamente all'arco temporale considerato dal P.N.A., in prima applicazione il presente Piano fa riferimento al periodo 2018-2020.

Il Piano di Prevenzione Corruzione contiene una descrizione del metodo adottato in fase di realizzazione della *Risk Analysis* per l'elaborazione del MOG ove è compresa la mappatura delle attività di VENEZIA SPIAGGE S.p.A. maggiormente esposte al rischio di corruzione, e la previsione degli strumenti che intende adottare per la gestione di tale rischio. La mappatura è parte integrante del presente Piano di Prevenzione Corruzione.

2.2. Soggetti Coinvolti

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico cui compete, entro il 31 gennaio di ogni anno l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del PPC.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza RPCT, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L. 190/2012 è il signor Paolo Ballarin, direttore dello stabilimento ed organico ad essa, in conformità all'Orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) assunto con propria delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, ed in particolare:

- elabora la proposta di Piano di Prevenzione Corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- elabora una volta l'anno la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta.

Il Responsabile amministrativo di Venezia Spiagge S.p.A. partecipa al processo di gestione del rischio.

I Dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PPC, MOG e Codice Etico;
- segnalano le situazioni di illecito al R.P.C.T. ed i casi di conflitto di interesse personale.

2.3. Gestione del rischio

Il PPC può essere definito come lo strumento preordinato alla gestione del rischio nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- mappatura dei processi e delle funzioni aziendali;
- valutazione del rischio
- trattamento del rischio

2.3.1. Mappatura dei processi e delle funzioni

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno della società al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal PNA.

Nell'ambito della realizzazione del MOG, tenuto conto delle ridotte dimensioni della società, si è provveduto ad effettuare alcune interviste al Direttore e al responsabile amministrativo al fine di mappare i vari soggetti che sono coinvolti ha portato ad una

mappatura alla costruzione di una “griglia” in cui per singola fattispecie di reato sono stati individuati i soggetti potenzialmente coinvolti nel rischio di commissione del reato, i processi con una descrizione dettagliata delle singole attività, ed esempi di condotte che potrebbero realizzare in astratto il reato.

2.3.2. Valutazione del rischio

L'attività di *Risk Analysis* elaborata con le modalità di mappatura di cui sopra è proseguita una valutazione di rischio complessiva per singola fattispecie, sulla base dei seguenti indici:

- Gravità della sanzione in funzione del massimo edittale della sanzione pecuniaria ex D. Lgs. 231/01;
- Probabilità di esposizione al rischio;
- Rilevabilità da parte dell'organizzazione del comportamento illecito
- Indice di Correzione.

Per la valutazione quantitativa dei parametri sopra indicati si sono utilizzati i criteri di seguito riportati:

INDICE DI GRAVITÀ (G)	
Criterio	Punteggi
Bassa: sanzione fino a 267 quote	1
Media: sanzione da 268 a 400 quote	2
Alta: sanzione da 401 a 660 quote	3
Molto alta: sanzione da 661 a 800 quote	4
Elevatissima: sanzione da 801 a 1000 quote	5

INDICE DI PROBABILITÀ (P)	
Criterio	Punteggi
Non attinente	0
Non escludibile	1

Attinente	2
------------------	---

INDICE DI RILEVABILITÀ (R)	
Criterio	Punteggi
Alta: L'organizzazione e la gestione aziendale è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti	1
Moderata: Il programma di controllo ha una probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti inferiore al 50%	2
Bassa: Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti	3

FATTORE CORRETTIVO (C)	
Criterio	Punteggi
Non Corretto: la valutazione derivante dalla moltiplicazione di G*R*P è ritenuta congrua per il tipo di organizzazione	1
Corretto: la valutazione derivante dalla moltiplicazione di G*R*P non è ritenuta congrua per il tipo di organizzazione e per l'impatto di immagine che potrebbe avere la sanzione.	2

Nella valutazione della potenzialità criminogena nelle singole aree si è tenuto conto anche delle attività di controllo interno già operanti nelle stesse.

Per le singole attività svolte da un'area aziendale è stato calcolato, quale prodotto dei quattro fattori sopra individuati, un indicatore definito Fattore di Rischio Totale (FRT), secondo la seguente tabella.

Rischio Elevato	FRT compreso > 27 Priorità elevata = interventi necessari ed urgenti
Rischio Medio	FRT compreso tra 19 e 27 Priorità media = interventi necessari
Rischio Moderato	FRT compreso tra 6 e 18 Priorità bassa = interventi non necessari, o generici
Rischio Trascurabile	FRT compreso tra 0 e 5 = interventi non necessari

L'attività di *Risk Analysis* elaborata con le modalità di cui sopra si è tradotta nella redazione di una scheda analisi per le fattispecie di reato prevista come causa di responsabilità amministrativa per l'azienda ai sensi del D. Lgs. 231/01 e maggiormente a rischio in relazione all'attività svolta.

Il documento di sintesi, *Risk Analysis* del MOG, forma parte integrante del presente PPC.

Per semplicità di lettura i macroprocessi a rischio sono state raggruppati nella seguente tabella riepilogativa:

Descrizione Attività	Rischio rilevato
Attività in materia di erogazioni di benefici economici diretti e indiretti a persone e associazioni;	Medio

Processo di gestione degli incarichi di consulenza esterni	Medio
Processo di gestione dei rapporti con la P.A.	Medio
Descrizione Attività	Rischio rilevato
Processo di gestione acquisti ed approvvigionamento di lavori, servizi e forniture (Attività in materia di contratti)	Medio
Processo di gestione Risorse Umane (selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi, prove selettive)	Medio
Processo di gestione tesoreria	Moderato
Processo di gestione attività amministrativa	Moderato
Processo di formazione bilancio	Moderato
Attività in materia di controllo/verifiche/sanzionatorie	Moderato

2.3.3. Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato ad intervenire sui rischi emersi attraverso sia la verifica dell'applicazione delle procedure esistenti all'interno dell'organizzazione, sia attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. Il MOG prevede pertanto la parte dedicata al Sistema di prevenzione dai rischi reato presupposto, e che si articola:

- Codice Etico

- Gestione Rapporti con PA: ispezioni verifiche licenze
- Contributi Omaggi e liberalità
- Gestione Amministrativa
- Flussi monetari e finanziari
- Rimborsi spese e benefits
- Buste paga
- Gestione incarichi professionali esterni
- Assunzione e gestione del personale
- Conferimento deleghe e procure
- attività di vigilanza da parte dell'O.D.V. come previsto nel capitolo 7 M.O.G..

2.3.4. Regali, omaggi o altre utilità

Si prevede, in conformità a quanto prescritto dall'art. 4 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice Etico, che i dipendenti ed amministratori tengano un comportamento chiaro e rigoroso con riferimento all'eventualità di offerta di regali, omaggi o altre utilità, da intendersi quali vantaggi benefici o favori di qualsiasi genere, astenendosi prudentemente da atteggiamenti che possano destare ambiguità, suscitare aspettative in tal senso o costituire esempio negativo nei confronti di colleghi o cittadini.

Sono ammessi regali nei limiti disposti dagli usi e comunque di modico valore, entro la soglia economica di € 50,00 (euro cinquanta).

2.3.5. Regolamento Acquisti

In sede di analisi delle attività da mappare per le aree di rischio, si è preso atto anche degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione, già operanti all'interno della Società, e consistenti in meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a detta prevenzione. In particolare la Società si è dotata di specifico Regolamento Acquisti che disciplina in modo dettagliato il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di forniture di beni, servizi e lavori.

In particolare il Regolamento Acquisti individua in particolare in modo dettagliato:

- ambito di applicazione;

- poteri contrattuali e di spesa dei singoli soggetti autorizzati;
- responsabile del procedimento;
- forma del contratto;
- requisiti soggettivi degli operatori economici;
- criteri e procedura di scelta del contraente.

2.4. Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione

In coerenza con quanto previsto dal PNA, e secondo le modalità specificate dal Modello 231/01, il MOG medesimo e conseguentemente il presente PPC, di cui forma parte integrante, saranno oggetto di informazione nei confronti di tutti i soggetti destinatari, e di specifica formazione differenziata per livelli gerarchici e di responsabilità, in collaborazione con l'ODV.

L'attività di comunicazione e formazione così diversificata a seconda dei destinatari è in ogni caso improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Il PPC viene reso inoltre disponibile e consultabile in formato aperto all'interno del sito web istituzionale www.veneziaspiagge.it, in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

2.5. Monitoraggio sull'attuazione del PPC

Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica e competono a RPCT nell'ambito delle prerogative che gli sono proprie per espressa previsione della L. 190/2012. E' compito di RPCT trasmettere una volta l'anno, all'Organo di indirizzo politico il rendiconto annuale sulle verifiche e attività svolte e proporre eventuali aggiornamenti del PPC per l'anno successivo.

In particolare RPCT:

- controlla l'adempimento da parte di VENEZIA SPIAGGE S.p.A. degli obblighi di trasparenza contemplati dalla normativa vigente in materia e propone la verifica di nuove iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione;

- verifica l'efficace attuazione del PPC e la sua idoneità;
- propone modifiche al PPC in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- ai sensi di quanto previsto dal (D. Lgs. n. 39/2013) verifica che sia rispettata la normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, contestando all'interessato, qualora abbia avuto diretta conoscenza o notizia, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità e segnala i casi di possibile violazione della normativa suddetta e l'eventuale provvedimento di revoca dell'incarico sia all'ANAC, sia all'AGCOM, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza, e alla Procura della Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

PARTE II – TRASPARENZA

1. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013 avente ad oggetto il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», la società VENEZIA SPIAGGE S.p.A., come previsto dalla normativa vigente, ha individuato, quale Responsabile della Trasparenza (RT) il signor Paolo Ballarin, direttore dello stabilimento.

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal nuovo D. Lgs. 33/2013 come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, del 7 dicembre 2018, il Piano per la Trasparenza per il periodo 2018-2020”. Il PTTI forma parte integrante del PPC e definisce in particolare le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione.

1.1.Soggetti della trasparenza e programma delle attività

I soggetti coinvolti nel programma della trasparenza sono:

- RT Responsabile Trasparenza
- Responsabile amministrativo della società

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati sul sito istituzionale della Società e sono mantenuti costantemente aggiornati.

1.2. Tutela della Privacy

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, con particolare riguardo a quelle di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e delle disposizioni in materia di riservatezza di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,

oltre che alle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014

PARTE III – COMPORTAMENTO, SANZIONI E COORDINAMENTO

1. Codice Etico e di Comportamento

Il Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2015 ha rinnovato l'adozione di un Codice Etico, che esprime i valori di riferimento della Società ed esprime i principi, e le linee di comportamento che tutti i collaboratori devono mantenere e finalizzati a prevenire la commissione di reati da parte degli esponenti dell'organizzazione. In particolare vengono enucleati i principi di comportamento nei confronti dei soggetti terzi in generale ed in particolare nei confronti di:

- Clienti;
- Fornitori - Appaltatori - Partners commerciali/finanziari;
- Istituzioni Pubbliche e soggetti privati;
- Organizzazioni Politiche e Sindacali;
- Mass Media e pubblicità;
- Operatori presenti sul mercato.

2. Sanzioni

Il MOG di cui il presente PPC forma parte integrante, prevede uno specifico sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal MOG e di tutte le sue parti integranti (Codice Etico, Piano Prevenzione Corruzione, Protocolli prevenzione 231/01) per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231/01, in generale, e di qualsiasi comportamento che si possa delineare sotto l'accezione più ampia della L. 190/2012 come forma di corruzione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal MOG, infatti, sono assunte da VENEZIA SPIAGGE S.p.A. in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che incombe sulla società stessa. Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente MOG, tutti i dipendenti, i lavoratori assunti con contratto di collaborazione a progetto, i lavoratori in forza di contratto di somministrazione o distacco ex D. Lgs. 276/03, gli amministratori, i Direttori Generali di nomina

assembleare, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la medesima.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede, e l'applicazione delle sanzioni compete esclusivamente all'Organo Amministrativo o a suo delegato. È compito di ODV e di RPCT segnalare all'Organo Amministrativo eventuali comportamenti in violazione del MOG e del PPC tali da richiedere l'applicazione di una sanzione disciplinare.

In particolare il consiglio di amministrazione, nella riunione del 10 ottobre 2018 ha deliberato un apposito apparato sanzionatorio per l'organo amministrativo, nelle ipotesi di mancata adozione delle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione o del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, come previsto di seguito.

SANZIONI A CARICO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nelle ipotesi di mancata adozione delle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione o del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza entro i termini di Legge, l'ANAC esercita il potere sanzionatorio previsto 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e secondo le modalità stabilite nel Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, di cui alla deliberazione dell'ANAC del 9/9/2014. Nei suddetti casi di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.”

Venezia Lido, 7 dicembre 2018